

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1962

(82^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni » (1928) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1470, 1471
DONATI, <i>relatore</i>	1470, 1471
DONINI	1471
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1471
MONETI	1471

« Statizzazione del Museo civico di Chiusi » (2054) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	1472, 1473, 1474
BELLISARIO	1473, 1474
BRUNO	1473
DONATI	1473
GRANATA	1474
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1473, 1474

« Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171)

(D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470	
BALDINI, <i>relatore</i>	1466
BELLISARIO	1465, 1469, 1470
BRUNO	1466
CARISTIA	1464, 1465, 1466
DONATI	1468, 1469
DONINI	1466, 1467, 1468
GRANATA	1467, 1469, 1470
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1469
MONETI	1467
TIRABASSI	1465

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Moneti, Russo, Tirabassi, Valenzi, Zaccari e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Monaldi è sostituito dal senatore Indelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

M O N E T I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Baldelli, Bontade Margherita, Fusaro, De Capua; Marangone, Malagugini, Codignola, Cecati, De Lauro Matera Anna, Paolicchi, Franco Pasquale; Pucci Ernesto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che sul presente disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2171, deve osservare come non sia data indicazione dell'onere comportato dal provvedimento, nè dei mezzi finanziari per farvi fronte, non potendo considerarsi valida l'indicazione degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Non per fare una critica ai nostri colleghi della Camera, ma bisogna riconoscere che la formulazione dell'articolo 4 di questo disegno di legge è un po' strana: se l'applicazione del provvedimento comporta un maggiore onere, come si può affermare che bastino gli ordinari stanziamenti di bilancio?

Non nascondo alla Commissione che sollecitazioni giungono da tutta Italia, sia da parte di privati, sia da parte di organiz-

zazioni e di sindacati; alcuni — e sono la maggior parte — chiedono l'approvazione del disegno di legge così com'è stato formulato, altri invece ci esortano a prendere in considerazione alcuni emendamenti tendenti ad ampliarne la portata.

È chiaro che il parere negativo della 5^a Commissione costituisce per noi una preclusione di fronte alla quale dobbiamo fermarci; dato, tuttavia, l'interesse che questo disegno di legge suscita nel Paese, specialmente dopo l'approvazione nell'altro ramo del Parlamento, vorrei, a nome della Commissione, invitare il Governo a studiare una diversa copertura dell'onere finanziario che esso comporta.

Pur essendo a conoscenza di questo parere negativo da parte della 5^a Commissione, ho messo ugualmente questo disegno all'ordine del giorno, perchè si sappia qual'è lo stato reale delle cose; altrimenti avremmo dato quasi l'impressione di non avvertire certe esigenze. Adesso si saprà che le difficoltà non sono dovute alla mancanza di buona volontà da parte della nostra Commissione, ma provengono da questo parere che ha certamente il suo peso e che ci costringe a fermarci.

C A R I S T I A . Signor Presidente, debbo fare ancora una volta un rilievo che forse deriva un po' dalla mia incompetenza in materia di leggi finanziarie.

Tanto i lavori della Camera, quanto quelli del Senato, sono regolati dalle stesse norme costituzionali: questo è indiscutibile. Succede, però, e non è la prima volta, che i nostri colleghi della Camera votino senza il minimo ostacolo progetti che implicano oneri finanziari — segno che gli organi appositi della Camera non hanno fatto alcuna obiezione — e che, invece, la nostra Commissione di finanza faccia delle osservazioni. Io penso che sarebbe opportuno chiarire la situazione e stabilire un maggiore coordinamento.

P R E S I D E N T E . Non devo ricordare a un professore di diritto costituzionale il rispetto che dobbiamo avere per gli atti interni dell'altro ramo del Parlamento.

C A R I S T I A . Questo è indubbio, ma le leggi finanziarie dovrebbero valere tanto per l'uno quanto per l'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Direi che si tratta di una maggiore o minore sensibilità per il problema della vigilanza sul pubblico denaro; dovremmo essere lieti per il rigore con cui si procede in Senato.

Io prego comunque il rappresentante del Governo di studiare la possibilità di una diversa forma di copertura prendendo gli opportuni contatti con la nostra Commissione finanze e tesoro.

B E L L I S A R I O . Vorrei sapere se c'è qualche speranza di poter fare modificare il parere negativo della Commissione finanze e tesoro. Se c'è questa possibilità, dovremmo vedere quali eventuali emendamenti sono da apportare a questo disegno di legge; credo infatti che non possiamo accettarlo così com'è stato formulato dalla Camera con l'esclusione di alcune categorie, esclusione che è in contrasto con lo spirito stesso del provvedimento.

In altre parole prevedendo di dover apportare degli emendamenti, sarebbe opportuno, prima di prendere contatto con la 5^a Commissione, avere una idea della entità delle modificazioni in modo da chiedere alla 5^a Commissione una modificazione del parere che comprenda anche la maggiore spesa relativa a questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Se troviamo difficoltà per l'approvazione del disegno di legge così com'è, io direi che maggiori difficoltà necessariamente troveremo estendendone la portata. Si può legittimamente aspirare a perfezionarlo, ma si rischia anche di giungere ad un nulla di fatto. Questo è il mio parere e credo di doverlo fare presente per quel po' di esperienza parlamentare che posseggio.

B E L L I S A R I O . Si è detto che di questo disegno di legge verrebbero a beneficiare solo 39 persone.

Ora, se la 5^a Commissione ha fatto obiezione per poche persone, quando ce ne sono

migliaia che dovrebbero aver riconosciuto il loro diritto in rapporto a quanto è stato precedentemente concesso, allora non vale la pena di tentar di convincere la 5^a Commissione; meglio non parlarne più, almeno, non solleveremo proteste da parte delle altre categorie che giustamente reclamano per essere state escluse dai benefici concessi nel 1939 e nel 1940.

Fra l'altro ho qui una copia fotostatica del resoconto della discussione che si è svolta alla Camera, dove si dice espressamente che gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge Leone sono stati approvati, cosa che, in realtà, non risponde a verità. Ora, questo ha generato una grande confusione.

P R E S I D E N T E . Non entriamo nel merito; cerchiamo di decidere quello che dobbiamo fare. Dire che non se ne fa nulla, non è lecito; vediamo, quindi, se è possibile superare questa preclusione presso la Commissione finanze e tesoro.

T I R A B A S S I . Ma, come giustamente dice il senatore Bellisario, non per il disegno di legge così com'è stato formulato!

B E L L I S A R I O . Se si tratta del disegno di legge così com'è, tanto vale per me non farne nulla. Se, viceversa, vogliamo orientarci per qualcosa di più ampio, allora dobbiamo preparare eventuali emendamenti e, poi, andare alla Commissione finanze e tesoro e chiedere un nuovo parere che tenga conto della maggiore spesa, che deriverà dagli emendamenti medesimi.

P R E S I D E N T E . Iniziamo allora la discussione senza passare alla votazione, vediamo quali sono gli emendamenti.

C A R I S T I A . Ma qui c'è una questione fondamentale, preliminare ed è quella del parere contrario. Mi sembrerebbe opportuno, pertanto, agire in un altro senso, e cioè, prima avvicinare i rappresentanti della 5^a Commissione e vedere se c'è effettivamente la possibilità di far modificare questo parere nel modo da noi desiderato; allora, sarà il caso di discutere, perchè, se i colleghi

della 5^a Commissione insistono su quanto hanno detto, tutta la nostra discussione sarà inutile.

P R E S I D E N T E . Non so se è stato chiaro quanto è stato detto dai nostri colleghi in questa sede: essi non si accontentano del provvedimento così com'è stato approvato dalla Camera, lo ritengono inadeguato e vorrebbero studiare eventuali modificazioni.

C A R I S T I A . Se non ho capito male, mi pare che il senatore Bellisario abbia detto che alcuni emendamenti comportano una maggiore spesa, quindi, sarà maggiore l'opposizione da parte della 5^a Commissione.

D O N I N I . Il Ministero sta già preparando il nuovo bilancio per il 1963-64. Ora, la difficoltà che la 5^a Commissione solleva è relativa alla copertura per l'esercizio in corso.

Si potrebbe modificare l'ultimo comma dell'articolo 4, spostando la decorrenza del provvedimento e rinviando al prossimo esercizio il relativo onere. Le resistenze della 5^a Commissione, le quali possono essere valide per questo esercizio, non lo sarebbero più per l'esercizio prossimo.

P R E S I D E N T E . La decorrenza è qui fissata al 1° ottobre di quest'anno; si vedrà, se lo spostamento della data potrà servire a superare le difficoltà della 5^a Commissione. Ora, il problema che si pone è il seguente: o rinviare la discussione o vedere quali sono gli ampliamenti da proporre.

B R U N O . Il nostro Gruppo concorda con quanto ha detto il senatore Bellisario: o il disegno di legge può essere approvato con gli emendamenti opportuni o, altrimenti, è meglio soprassedere tanto più che, avendo il disegno di legge decorrenza dal 1° ottobre prossimo, c'è tutto il tempo di riesaminare il problema.

P R E S I D E N T E . Al fine di chiarire meglio la portata degli emendamenti che si intendono proporre iniziamo la discussione.

Prego perciò il senatore Baldini di volere svolgere la sua relazione.

B A L D I N I , *relatore*. Come gli onorevoli colleghi hanno notato, il presente disegno di legge deriva dalla fusione di tre proposte di legge relative alla situazione dei trentanovisti, o meglio degli insegnanti che nel 1939 e nel 1940, erano abilitati e non poterono usufruire dei provvedimenti del tempo per la immissione nei rispettivi ruoli organici.

Come è noto, con la legge 29 maggio 1939, n. 782, i dipendenti statali non di ruolo in possesso del brevetto di « squadrista » vennero sistemati nei rispettivi ruoli organici a domanda e senza concorso. Con successivo regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, il beneficio di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, fu esteso al personale docente in possesso della prescritta abilitazione per la sistemazione nei ruoli organici dell'insegnamento, o presso altri ruoli statali se non abilitati.

Data la parzialità dei provvedimenti citati, nella passata legislatura i benefici concessi agli « squadristi » furono estesi — con la stessa decorrenza giuridica e di carriera — a tutti gli altri dipendenti statali, esclusi gli insegnanti in favore dei quali fu però approvato all'unanimità dal Parlamento un ordine del giorno che ne riconosceva il giusto diritto e auspicava il relativo provvedimento legislativo.

La presente proposta di legge, pertanto, si ricollega a quanto già stabilito in favore degli altri dipendenti statali e chiede l'estensione dei benefici previsti dal regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, a tutti gli insegnanti abilitati della scuola di ogni ordine e grado che, alla data del 23 marzo 1939, prestavano servizio scolastico presso un istituto o scuola statale, con conseguente ricostruzione della carriera che sarà fatta decorrere dal 1° ottobre 1939.

Praticamente con questo disegno di legge si vuole riparare a una ingiustizia limitatamente però al personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, con esclusione quindi del personale di segreteria, del persona-

le subalterno e di altre categorie. Ecco il motivo di tante lettere e telegrammi di protesta che sono arrivati nei quali in sostanza si osserva che il disegno di legge non è completo e tende, perciò, in un certo modo, a mantenere delle sperequazioni.

Non sono in grado di dire con esattezza quante siano le richieste: per esempio, ci sono i professori fuori ruolo o non abilitati alla data prescritta i quali chiedono di rientrare nei benefici di questa legge; abbiamo i professori che erano militari e che reclamano lo stesso beneficio; abbiamo il personale ausiliario, i maestri delle scuole elementari e sussidiarie i quali chiedono di essere inclusi in questo provvedimento.

Il problema si potrebbe riassumere in questi termini: se vogliamo limitare il disegno di legge a poche persone, che sarebbero circa 38, come è stato detto anche negli ambienti dell'altro ramo del Parlamento, la spesa è irrisoria e forse per questo la Camera non ha trovato difficoltà; se invece portiamo delle modifiche e teniamo presenti tutte queste richieste, s'intende che bisogna rivedere l'articolo relativo alla copertura della spesa e rivedere tutto il disegno di legge. In sostanza, se si vuole dare un ampio respiro al provvedimento, allora bisogna rivederlo e approvarlo con opportune modificazioni; se invece si vuole dare una portata limitata, possiamo votarlo così com'è formulato, ma bisognerà fare subito un disegno di legge apposito per le altre categorie, studiando, in relazione alle loro posizioni, delle norme particolari.

Ho fatto delle domande, adesso vorrei sentire il parere del Governo.

M O N E T I . Vorrei far notare agli onorevoli colleghi della Commissione che c'è un'altra difficoltà alla quale non ha accennato l'onorevole relatore: non si tratta soltanto cioè, di estendere questi benefici a coloro che nel 1939 erano in possesso della prescritta abilitazione poichè abbiamo molti insegnanti che non potevano avere a quella data l'abilitazione, non per colpa loro, ma perchè non sono mai stati banditi i concorsi. Per esempio: gli insegnanti di musica e di lingue straniere non hanno avuto il con-

corso prima del 1939. Poi non ci sono stati altri concorsi, quindi non è colpa loro se non hanno l'abilitazione.

P R E S I D E N T E . Stando a quanto ci ha riferito il relatore, l'elenco delle categorie che attenderebbero l'estensione dei provvedimenti non è neppure completo.

D O N I N I . Mi domando se non sarebbe più facile estendere il provvedimento a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, che alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio scolastico presso un istituto o scuole statale.

G R A N A T A . Io credo che dobbiamo risalire alle origini.

Quali erano gli intendimenti dei deputati che hanno presentato il disegno di legge? Evidentemente quelli di perequare il trattamento degli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 23 marzo 1939 a quello che avevano ricevuto a quella data gli insegnanti squadristi, i quali, per meriti esclusivamente politici, vennero immessi in ruolo.

Mi pare che sia questo sostanzialmente lo scopo cui miravano gli onorevoli proponenti, adeguando altresì la loro proposta al testo di una legge che aveva già esteso a tutti gli altri dipendenti dell'Amministrazione dello Stato i benefici di cui avevano goduto i dipendenti squadristi.

Impostata così la questione, a me pare che su questa traccia debba svolgersi il nostro dibattito, mentre da questa traccia si è allontanato sostanzialmente il disegno di legge che dalla Camera ci è pervenuto, anche se ciò è dovuto a ragioni di ordine finanziario.

La questione si deve porre in termini ancora più semplici: o noi riteniamo che sia giusto approvare un disegno di legge volto ad estendere agli insegnanti e a coloro che non ne godettero quei benefici politici che altri hanno avuto, e allora dobbiamo attuare questo criterio di giustizia con una legge chiara, con una legge che non provochi altre ingiustizie cercando i fondi necessari perchè la legge comprenda tutte le categorie; o noi riteniamo che non sia giusto, e allo-

ra non ne parliamo più; ma approvare un disegno di legge come quello trasmesso dalla Camera — senza con questo voler criticare un comportamento dettato da preoccupazioni di ordine finanziario — a me pare sia sostanzialmente sbagliato ed ingiusto.

L'onorevole Presidente ci ha letto il parere della Commissione finanze e tesoro: il parere è negativo. Io mi associo al giudizio che all'inizio di questa seduta ha espresso molto autorevolmente il senatore Caristia. Dobbiamo tener conto della proposta che hanno fatto i colleghi senatori Donini ed altri in quanto sul nuovo bilancio della Pubblica Istruzione potrà gravare il maggior onere derivante dalla legge che noi andiamo ad approvare.

Vedo che è già trascorsa la data del primo ottobre entro la quale originariamente sembrava dovesse essere approvato questo disegno di legge.

A me pare che, sulla base di queste considerazioni, cada la preclusione di carattere finanziario, e si possa ormai, dato che il primo ottobre è già trascorso, vedere se si può fare un testo chiaro ed organico che comprenda tutti coloro che hanno lo stesso diritto, senza operare un'ulteriore discriminazione, conducendo gli opportuni accertamenti, anche con l'aiuto e la collaborazione del Governo, al fine di reperire i fondi necessari per proseguire in questa strada.

L'onorevole relatore ci ha detto chiaramente quante ingiustizie comporterebbe l'approvazione del testo del disegno di legge nella formulazione che ci è pervenuta dalla Camera, e ha lasciato chiaramente intendere di essere favorevole alla presentazione di emendamenti estensivi.

Noi riteniamo che si debba cominciare con il proporre gli emendamenti e vedere se ci troviamo sostanzialmente d'accordo sulle modificazioni da apportare a questo disegno di legge in modo di sanare le ingiustizie che il testo della Camera chiaramente comporta.

Noi siamo perciò d'accordo che il provvedimento debba essere esteso anche ai fuori ruolo che prestavano servizio nel 1939 secondo il testo e lo spirito dell'articolo 2 della proposta Leone. Abbiamo qualche altro emendamento a favore, per esempio, degli

insegnanti di ruolo nella scuola elementare nel 1939 e che a norma di una legge allora vigente, rinunciarono alla cattedra di ruolo della scuola elementare per accedere alla scuola media. Costoro resterebbero esclusi dai benefici previsti dalla legge; non se ne comprende il perchè. In tal senso noi presenteremo un emendamento perchè è giusto che questi vengano a fruire dei benefici previsti dal disegno di legge.

Noi siamo favorevoli in sostanza all'estensione dei benefici previsti dalla legge a tutti coloro che si trovavano in servizio nella scuola elementare alla data del 23 marzo 1939 a condizione però che successivamente abbiano conseguito l'abilitazione, facendo ovviamente decorrere dalla data di abilitazione i vantaggi economici.

D O N I N I . Pur in attesa delle delucidazioni che ci dovrà dare il rappresentante del Governo, vorrei proporre di affidare a tre o quattro membri della Commissione il compito di presentarci un nuovo testo, chiaro, preciso, che certamente incontrerebbe anche il consenso della Camera.

Di questa Sottocommissione potrebbero far parte i senatori Bruno, Bellisario, Granta, il relatore ed altri che il Presidente potrebbe indicare.

P R E S I D E N T E . Non so se sia opportuno pensare ora alla nomina di una Sottocommissione. Direi che a questo punto noi dovremmo sospendere la discussione e rinviarla alla prossima seduta in attesa che siano presentati gli emendamenti ai quali si è accennato.

D O N A T I . Ho un'osservazione da fare: io sono contrario alle date fatidiche. La designazione della data 23 marzo 1939 penso possa presentare degli inconvenienti. Coloro che in quel giorno fatidico erano militari o malati o assenti si verrebbero a trovare esclusi dai benefici del disegno di legge.

Sono domande che io pongo a coloro che dovranno studiare questa questione. È assai difficile fare veramente un'opera di giustizia perchè dovremmo adottare un criterio tal-

mente estensivo che sarebbe difficile definire in una norma di legge.

P R E S I D E N T E . Chiedo alla Commissione se è d'accordo sulla proposta di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta in attesa che siano proposti gli emendamenti. In base a questi elementi si potrà anche decidere se sarà il caso di formare una commissione ristretta per lo studio di essi.

G R A N A T A . Noi siamo d'accordo, però riteniamo il rinvio sostanzialmente superfluo, perchè di fatto, per conversazioni intercorse precedentemente a questa seduta, sappiamo che gli emendamenti predisposti dalle varie parti sono pressapoco gli stessi. Quindi si potrebbe fin d'ora costituire una commissione ristretta con il compito di elaborare un testo concorde, in modo da affrettare i tempi.

I nostri emendamenti, gli emendamenti di parte socialista e di parte democratica sono gli stessi.

P R E S I D E N T E . Ma la Commissione non ne è a conoscenza; quindi vorrei che fossero anzitutto presentati. In un secondo tempo per il coordinamento di essi si farà quello che sarà ritenuto più opportuno. Nel frattempo il Governo potrà studiarli per esprimere il suo parere.

B E L L I S A R I O . Io sono fondamentalmente d'accordo su questa proposta e pregherei il senatore Granata di accettare questo rinvio ad altra seduta, non perchè ci sia difficile stendere ora questi emendamenti, ma perchè è opportuno che il rappresentante del Governo ci dia il suo parere sugli emendamenti che noi vorremmo apportare a questo disegno di legge. L'onorevole Sottosegretario ha ben compreso di cosa si tratta.

Vorrei anzi pregarlo di dirci fin d'ora anche se in forma generica quale è il parere del Governo sugli emendamenti ai quali si è accennato nel corso della discussione.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ci troviamo di fron-

te ad una difficoltà che al testo proposto dalla Camera dei deputati viene sollevata dalla Commissione finanze e tesoro. Aderendo all'invito della Presidenza, noi prenderemo contatto con la Presidenza della 5^a Commissione del Senato per vedere se si trova una via per superare tali difficoltà.

Quanto agli emendamenti annunciati, devo dire che il Governo si riserva di dare il proprio parere non appena essi saranno stati formulati con precisione.

Il Governo sin d'ora, però, può dire che è contrario ad ogni estensione del provvedimento che vada al di là dei benefici che furono accordati con la legge del 1940 alla categoria dei cosiddetti squadristi.

Il Governo perciò esprimerebbe parere nettamente contrario ad ogni emendamento che non rientrasse esattamente nell'ambito delle concessioni che furono fatte con la legge del 1940. Quindi mi pare che il disegno di legge dovrebbe avere questa caratteristica: estendere i benefici previsti dalla legge a tutti coloro che non poterono fruirne perchè, pur trovandosi nelle stesse condizioni, mancavano della qualifica di squadristi. Se alcuni squadristi non fruiro allora di quel beneficio perchè per esempio non avevano l'abilitazione, non vedo perchè si debba concederlo ai non squadristi che non avevano l'abilitazione. Noi dobbiamo attenerci esattamente ai termini della legge del 1940, perchè solo così si può parlare di un provvedimento a carattere perequativo.

Comunque, quando avrete presentato gli emendamenti, li esaminerò e sarò in grado di pronunciarmi.

D O N A T I . Una sola osservazione. Sono d'accordo in linea di massima con i criteri che ha enunciato l'onorevole Sottosegretario per quanto riguarda la sostanza, la finalità del disegno di legge.

Però devo fare qualche osservazione proprio in relazione all'esempio che l'onorevole Sottosegretario ha proposto.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che se la legge del 1940 escludeva i non abilitati, lo stesso criterio deve essere adottato anche ora. Ma io vorrei obiettare che potevano benissimo esserci e ci possono ancora essere

insegnanti che allora non poterono conseguire l'abilitazione perchè perseguitati politici. Ricordo benissimo che alcuni miei colleghi si trovarono in questa condizione.

BELLISARIO. Nel 1949 è stata approvata una legge in favore dei perseguitati politici di qualunque Amministrazione statale, i quali sono stati immessi nel ruolo sempre che abbiano dimostrato che erano stati esclusi dai ruoli perchè perseguitati politici.

GRANATA. Siamo sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Sottosegretario sullo spirito che deve animare il disegno di legge. Confermo tuttavia che può anche darsi il caso che vi siano situazioni diverse determinate dalla persecuzione politica che allora impedì ad alcuni di conseguire titoli in virtù dei quali invece altri ebbero vantaggi politici.

PRESIDENTE. Senatore Granata, queste situazioni saranno considerate negli emendamenti da presentare.

Dato che la materia è irta di difficoltà sarebbe opportuno che gli emendamenti fossero presentati alla Presidenza prima della seduta prossima in modo che il Governo possa conoscerli ed esaminarli. Altrimenti se saranno presentati in seduta, il Governo dovrà riservarsi di dire il suo parere nella seduta successiva.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni » (1928)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 di-

cembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DONATI, relatore. Onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge composto di due articoli. Nell'articolo 1, si provvede ad un adeguamento del complesso che viene attribuito ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. La sostanza si riduce a questo: mentre finora per i componenti di queste commissioni il compenso era fissato nella misura di 5 mila lire per ogni 10 o frazione di 10 candidati esaminati, si propone di elevare tale compenso a lire 12 mila per ogni 10 o frazione di 10 candidati esaminati; quando, però, si tratta di un numero di candidati superiore a 10, per gli altri 10 o frazione di 10 il compenso è ridotto a sei mila lire. Inoltre, si stabilisce con questa disposizione che i componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, abbiano un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità. Per quello che riguarda i professori universitari collocati a riposo si fa richiamo al disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18, in merito all'eventuale trattamento di missione che in sostanza deve corrispondere al grado da essi posseduto all'atto del collocamento a riposo. Praticamente, si tratta di un raddoppio o poco più dei compensi finora attribuiti ai componenti di queste commissioni giudicatrici.

Nell'articolo 2, non si fa altro che precisare la copertura della spesa, prevista in circa 15 milioni annui. Data anche la modesta portata del provvedimento, ritengo che esso possa essere tranquillamente approvato.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

D O N I N I . Nell'articolo 2 si fa riferimento all'esercizio 1961-62 che è già trascorso. Mi chiedo se ciò non sia sfuggito alla 5^a Commissione.

D O N A T I , *relatore*. È chiaro che bisognerà indicare, anzichè l'esercizio finanziario 1961-62, l'altro 1962-63.

P R E S I D E N T E . Bisogna tener conto del fatto che il parere della 5^a Commissione porta la data del 14 marzo 1962 quando l'esercizio 1961-62 era ancora in corso.

D O N I N I . Per quello che riguarda il merito della questione, è difficile esprimere un giudizio contrario, perchè mi pare che, anche con l'aumento proposto, la misura dei compensi sia ancora insufficiente; c'è però un'osservazione che sento il dovere di fare in questo momento circa i componenti di queste commissioni giudicatrici: si tratta sempre delle stesse persone, per le quali questa è divenuta quasi una professione, una forma di abuso; se andiamo a vedere gli elenchi degli ultimi 10 anni, troviamo sempre le stesse 40 persone, potranno essere infinite le combinazioni delle Commissioni ma i nomi sono sempre gli stessi.

La mia è solo una riserva di costume che non ha nulla a che fare con il disegno di legge in esame; è un costume questo che fa molto parlare nel campo della scuola italiana e specialmente in quello universitario.

M O N E T I . Mi è venuto un dubbio e vorrei un chiarimento dal Governo. Siccome qui si parla di Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, non potrebbe darsi che i componenti delle commissioni giudicatrici negli istituti magistrali, tecnico-professionali, si richiamassero a questa legge e ne chiedessero l'applicazione anche ad essi?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I compensi ai componenti di dette Commissioni sono regolati da altre leggi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente:

« Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18 ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del presente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'esercizio finanziario « 1961-62 » con l'altro « 1962-63 ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Statizzazione del Museo civico di Chiusi » (2054)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione del Museo civico di Chiusi ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, com'è noto, il Museo di Chiusi è uno dei più importanti istituti archeologici italiani, universalmente riconosciuto soprattutto per la ricchezza e l'interesse degli oggetti etruschi in esso conservati.

Non ho bisogno di ricordare quale sia stata l'importanza di Chiusi nella storia antica; la ricchezza del materiale archeologico che è venuto alla luce dagli scavi, getta molta luce sulla civiltà che si è svolta in quel centro. Basti pensare, per esempio, a quelle caratteristiche urne cinerarie dette « canopi », oppure allo stupendo vaso detto *François*, chiamato così dal nome dello scopritore. Senza perdersi in altri particolari, certo utili, posso affermare che si tratta di un settore archeologico di estremo interesse che appassiona sempre più il mondo della cultura.

Gli scavi all'inizio furono condotti con molto disordine e senza alcun criterio scientifico. Si costituirono raccolte private, una delle

quali per fortuna fu acquistata dal Museo di Palermo, di grandissimo pregio come ho potuto io stesso constatare.

Attorno al 1870 sorse l'interesse della cittadinanza chiusana ad assicurare *in loco* il ricco materiale che si scopriva ed impedire ogni altro eccesso ed abuso; così meritano lode i cittadini molto benemeriti che vollero per il proprio paese una ricca raccolta, di cui Chiusi mena giusto vanto.

Naturalmente l'Amministrazione comunale di un piccolo centro, qual'è Chiusi, non è in grado, per ragioni di ordine tecnico ed economico, di provvedere ulteriormente all'ordinato funzionamento e al necessario sviluppo di un grande Museo. È quindi doveroso da parte dello Stato intervenire affinché così preziose raccolte possano essere adeguatamente custodite e messe in maggiore evidenza.

Si è pertanto provveduto dopo lunghe trattative alla stipulazione dell'allegata convenzione, con la quale vengono regolati i rapporti derivanti dalla statizzazione del Museo in parola.

In essa si stabilisce che il comune di Chiusi consegna in proprietà allo Stato tutte le raccolte artistiche, storiche, archeologiche e paleontologiche esistenti nel Museo e cede in uso gratuito perpetuo l'immobile nel quale ha sede attualmente il Museo stesso.

Le cose esistenti nel Museo non potranno mai essere trasferite fuori del territorio del comune di Chiusi, salvo temporanei trasferimenti per mostre, restauri o altri ben fondati motivi.

A seguito della statizzazione, saranno assunte a carico dello Stato le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei locali e degli oggetti in essi contenuti e si provvederà con personale statale ai servizi di direzione e di custodia del Museo.

Alle spese di funzionamento del Museo si farà fronte con le normali dotazioni sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in modo che non ne derivino nuovi oneri.

Lo Stato inoltre s'impegna ad immettere nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle antichità e belle arti il cu-

stode del Museo in servizio al momento in cui la convenzione diverrà esecutiva, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti per la nomina in ruolo statale.

Alla statizzazione del Museo di Chiusi si sono dichiarati favorevole, oltre le Amministrazioni stipulanti e quella del Tesoro, il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ed essa viene inoltre auspicata da studiosi ed appassionati di cose di antichità e d'arte.

Posso, quindi, dopo approfondito esame e con piena coscienza, invitare la Commissione ad approvare il presente disegno di legge comunicando, altresì, che per quanto concerne la 5^a Commissione il parere è favorevole.

B R U N O . Concordo perfettamente con quanto ha detto il Presidente; ho avuto occasione anni fa di visitare Chiusi e, del resto, appartenendo ad una città come Orvieto che, dal punto di vista artistico, ha l'importanza che sappiamo, non posso non riconoscere l'opportunità e la necessità di questo disegno di legge. L'unica osservazione che vorrei fare, si riferisce all'articolo 2 il quale dice:

« L'attuale custode del Museo viene inquadrato nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione — Amministrazione delle antichità e belle arti — con la qualifica di "custode" (coefficiente 153).

L'inquadramento è subordinato all'accertamento da parte dell'interessato, dei requisiti richiesti per la nomina in ruolo statale ».

Ora, mi è stato fatto presente dal sindaco di Chiusi che l'articolo 2 così com'è formulato, finirebbe con l'essere inapplicabile alla persona per la quale dovrebbe servire, cioè il custode del Museo, in quanto questi, essendo nato il 6 maggio 1921 ha già superato il limite di età.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come dobbiamo fare? Nella relazione del Governo si dice: « Inoltre lo Stato s'impegna ad immettere nel ruolo del personale ausiliario della Amministrazione delle antichità e belle arti

il custode del Museo in servizio al momento in cui la convenzione diverrà esecutiva, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti per la nomina in ruolo statale ».

B E L L I S A R I O . Potremmo togliere la seconda parte di questo articolo.

B R U N O . Come dicevo, succederà che questo articolo non avrà valore per la persona alla quale proprio si riferisce. Inoltre, il professor Caputo mi ha fatto presente che incontrerebbe molte difficoltà se domani dovesse sostituire l'attuale custode.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero del tesoro osserva che l'inquadramento stesso è subordinato all'accertamento che l'interessato sia in possesso dei requisiti generici, cioè, della cittadinanza italiana, dell'idoneità fisica e della buona condotta. Per quanto riguarda il limite di età si può derogare solo nel caso in cui l'interessato abbia prestatato servizi riscattabili ai fini della pensione statale e per un termine non superiore alla durata di detti servizi.

In relazione a questo, penso che si potrebbe, quindi, aggiungere in fine all'articolo: « con deroga al limite di età purchè il personale predetto abbia prestatato servizi riscattabili ai fini della pensione statale per un termine non superiore alla durata di detti servizi ».

D O N A T I . Ma è ammesso il cumulo dei servizi prestati ai fini della pensione?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Deve riscattarli.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Allora il secondo comma dell'articolo 2 sarebbe del seguente tenore: « L'inquadramento è subordinato all'accertamento del possesso da parte dell'interessato dei requisiti richiesti per la nomina in ruolo statale, con deroga al limite di età purchè abbia prestatato servizi riscattabili ai fini della pensione statale e per un termine non superiore alla durata di detti servizi ».

BELLISARIO. A mio avviso sarebbe più semplice e più chiaro dire soltanto « con deroga al limite di età ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Inseriamo allora una formula del genere: « purchè in possesso dei requisiti generici richiesti: cittadinanza italiana, idoneità fisica, buona condotta », senza parlare dell'età che si intende così esclusa fra i requisiti richiesti.

GRANATA. Però fra i « requisiti generici » è compreso il titolo di studio.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il titolo di studio è un titolo specifico. Siccome richiediamo i requisiti generici e non il limite di età, mi pare che non ci debba essere più alcuna preoccupazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata dai Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione con il comune di Chiusi, in data 7 aprile 1961, relativa al passaggio in proprietà dello Stato delle collezioni archeologiche del locale Museo civico e alla cessione allo Stato, in uso gratuito e perpetuo, dell'immobile ove le collezioni stesse sono conservate.

(È approvato).

Art. 2.

Il custode del Museo viene inquadrato nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione — Amministrazione delle antichità e belle arti — con la qualifica di « custode » (coefficiente 153).

L'inquadramento è subordinato all'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti richiesti per la nomina in ruolo statale.

Riterrei anzitutto opportuno sostituire le parole « L'attuale custode del Museo », con le altre « Il custode del Museo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Il Governo propone poi di sostituire il secondo comma con il seguente: « L'inquadramento è subordinato all'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti generici richiesti per la nomina in ruolo statale: cittadinanza italiana, idoneità fisica, buona condotta ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Do ora lettura dell'allegata Convenzione:

ALLEGATO

Rep. N. 1181

Convenzione per il passaggio allo Stato del Museo civico di Chiusi, tra il comune di Chiusi e l'Amministrazione delle Finanze (Demanio dello Stato) e per essa l'Amministrazione della Pubblica Istruzione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sette del mese di aprile in una sala dell'Intendenza di finanza di Siena, dinanzi a me dottor Munafò Antonino, consigliere di 1^a classe funzionario rogante, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa dell'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) con provvedimenti numero 1150/Gab. del 14 maggio 1957 dell'Intendenza di finanza di Siena, ed alla presenza dei signori: dottor Giovanni Battista nato ad Avellino il 20 settembre 1923 e dottor Carlo Alfonsi nato a Roma il 23 dicembre 1925, residenti a Siena, testimoni aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

1) il signor Rosati Ilario, nato a Chiusi il 15 settembre 1930 ed ivi residente, nella sua qualità di Sindaco di Chiusi;

2) il professor Giacomo Caputo, nato a Palma Montechiaro (Agrigento) e residente in Firenze, Soprintendente alle Antichità della Etruria, in rappresentanza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, come da lettera di delegazione del Ministero della pubblica istruzione del 6 dicembre 1960, n. 113332 U, che sotto la lettera A) viene allegata al presente atto;

3) il dottor Pier Giovanni Moscardi nato a Pistoia il 24 giugno 1909 e residente a Siena, in rappresentanza dell'Amministrazione delle finanze (Direzione generale del Demanio), giusta disposizione Ministeriale del 2 novembre 1960, n. 105.664 che sotto la lettera B) viene allegata al presente atto, persone della cui identità e capacità sono certo, per quanto riguarda la terza, e mi fanno fede i testimoni fidefacenti per quanto riguarda le prime due, le quali mi chiedono di far constare mediante il presente atto pubblico in forma amministrativa quanto segue:

che con deliberazione del 14 dicembre 1952, n. 78, che in copia autentica viene allegata al presente atto sotto la lettera C) il Consiglio comunale di Chiusi vista la lettera del 10 gennaio 1952 con la quale la Commissione archeologica dava parere favorevole al passaggio allo Stato del Museo civico di Chiusi, deliberava di « approvare la statizzazione del Civico Museo di Chiusi demandando alla Giunta la facoltà di precisare le condizioni del passaggio sulla base di quelle esposte nella deliberazione »;

che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, con pareri del 18 maggio 1953 e del 5 settembre 1958, che sotto la lettera D) ven-

gono allegate al presente atto, si è pronunciato favorevolmente alla proposta;

che l'Amministrazione della pubblica istruzione, quella delle finanze (Demanio) e quella del tesoro, attraverso successive trattative, hanno accettato le condizioni proposte dalla Giunta comunale di Chiusi;

tutto ciò premesso i predetti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La parte narrativa che precede fa parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Il comune di Chiusi cede in uso gratuito e perpetuo all'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per essa all'Amministrazione della pubblica istruzione, l'immobile nei cui locali è sistemato il Museo civico di Chiusi rappresentato al catasto urbano di Chiusi alla partita n. 1266-F. 49, n. 238, ivi compresi gli ambienti necessari per la direzione ed i locali di servizio del custode del Museo, nonché le Tombe Etrusche denominate « Tomba della Scimmia » e « Tomba del Pozzo » rappresentati al Catasto terreni del comune di Chiusi alla partita n. 204 Foglio n. 37, particella n. 88, locali e tombe descritte nei certificati dell'Ufficio imposte dirette di Sarteano e nelle piante allegate alla presente convenzione sotto la lettera E).

Art. 3.

Il comune di Chiusi consegna in proprietà all'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per esse al Ministero della pubblica istruzione tutte le cose di qualunque natura (storica, artistica, archeologica, paleontologica eccetera) e valore esistenti nel Museo e nelle Tombe Etrusche descritte nell'inventario che è stato compilato in triplice esemplare di cui uno viene allegato al presente atto.

Art. 4.

Il Museo porterà il nome di « Museo nazionale etrusco di Chiusi ».

Art. 5.

Tutte le cose di qualunque natura e valore esistenti nel Museo o che vi perverranno in seguito a qualsiasi titolo non dovranno mai, per nessun motivo, essere rimosse dal comune di Chiusi e dall'edificio nel quale sono oggi contenute o da quell'altro che eventualmente potesse essere destinato a contenerle, salvo temporanei trasferimenti per

ragioni di eccezionale urgenza o di interesse artistico, come ad esempio, per mostre di carattere nazionale ed internazionale, o restauri di impossibile attuazione a Chiusi — in tali casi verrà dato preventivo avviso al comune di Chiusi.

Qualora però le raccolte vengano trasferite in altra sede, sempre tuttavia nella stessa città di Chiusi, l'edificio ove attualmente sono conservate, tornerà in libera disponibilità del comune di Chiusi.

Art. 6.

Tutte le cose ed oggetti di carattere artistico, archeologico, paleontologico eccetera che saranno rinvenuti nella zona di Chiusi, sia in conseguenza di scavi, sia di scoperta casuale e non suscettibili di proprietà privata, saranno assegnati e sistemati nel Museo nazionale etrusco di Chiusi divenendo dotazione del medesimo.

Art. 7.

Il Ministero della pubblica istruzione assume l'amministrazione del Museo civico di Chiusi, e perciò prende a suo carico esclusivo sia le spese del trasferimento, quanto quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli oggetti esistenti nei medesimi, obbligandosi a provvedere a sue spese, con personale governativo, alle esigenze dei servizi di direzione e di custodia del Museo.

Art. 8.

La Commissione archeologica del Museo verrà conservata con funzioni consultive.

Art. 9.

La popolazione di Chiusi avrà ingresso libero al Museo ed alle Tombe in due giorni di ciascun anno solare che saranno stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione del comune e quella della pubblica istruzione.

Art. 10.

Il custode del Museo in servizio al momento in cui la prescritta convenzione diverrà esecutiva sarà inquadrato nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle antichità e belle arti con la qualifica di « custode » (coefficiente 153).

Art. 11.

La presente convenzione, mentre ha fin da questo momento, valore impegnativo per il Comune, non avrà valore per lo Stato se non dopo intervenuta l'approvazione in conformità delle leggi dello Stato.

La consegna dei locali, delle collezioni e di quanto altro è specificato nell'inventario allegato al presente atto, sarà fatta all'incaricato del Ministero della pubblica istruzione con l'intervento di un funzionario designato dalla competente Intendenza di finanza, non appena la convenzione sarà approvata nei modi di legge.

Art. 12.

Il presente contratto, perchè stipulato nell'interesse dello Stato, sarà registrato gratuitamente.

Letto il presente atto con gli allegati da me delegato ai contratti a chiara ed intellegibile voce alle costituite parti in presenza dei testimoni, esso sempre alla presenza dei testimoni, hanno dichiarato di trovarlo conforme alle loro volontà e lo hanno con i testimoni e meco stesso sottoscritto e firmato a margine degli altri fogli non contenenti la sottoscrizione finale.

L'atto scritto di mio pugno consta di n. 2 fogli di carta da bollo da lire 200 — delle quali occupa pagine 6 e otto righe della settima, e n. 5 allegati, oltre l'inventario degli oggetti appartenenti al Museo di Chiusi.

F.to Ilario ROSATI

F.to Giacomo CAPUTO

F.to Pier Giovanni MOSCARDI

F.to Carlo ALFONSI - *Teste*

F.to Giovanni BATTISTA - *Teste*

Il Segretario delegato ai contratti

F.to Antonino MUNAFO'

Se non vi sono osservazioni metto ai voti
il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARJO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari